REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 286 del 04 marzo 2024

Oggetto: Legge 9 marzo 2022, n. 23, articolo 13 - definizione criteri per il riconoscimento dei distretti biologici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Competitività delle imprese – SDA MC dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente del Settore Competitività delle imprese – SDA MC e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

CONSIDERATO il "Visto" Dirigente della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Sviluppo economico;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta"

DELIBERA

- di definire i criteri per il riconoscimento dei distretti biologici di cui alla legge 9 marzo 2022, n. 23, articolo 13, come riportato nell'allegato A alla presente deliberazione;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Nocelli
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli
Documento informatico firmato digitalmente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 5 ottobre 1991, n. 317 recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 di orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- Delibera della Giunta Regionale n. 150 del 15/02/2021 di ridefinizione dei criteri per il riconoscimento dei Distretti del cibo;
- Legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;
- DM (MASAF) 28 dicembre 2022 di determinazione dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici.

Motivazione

La legge 5 ottobre 1991 n. 317, all'art. 36, ha definito come sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna.
Il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, all'articolo 13 ha fornito la definizione di distretti rurali e di distretti agroalimentari di qualità prevedendo che la loro individuazione sarebbe stata effettuata dalle regioni.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 è intervenuta sulla materia andando a sostituire l'articolo 13 del decreto legislativo 228/2001 con l'articolo 1, comma 499, paragrafo 2, che ha istituito i distretti del cibo.
Nella definizione di distretti del cibo, oltre ai distretti rurali e ai distretti agroalimentari di qualità già riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge e indicati alle lettere a) e b) del suddetto paragrafo, vengono ricomprese altre sei diverse casistiche:
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più

produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.
La legge 9 marzo 2022, n. 23, nell'ambito dell'approvazione di disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, è ulteriormente intervenuta sulla materia disciplinando, all'art. 13, i distretti biologici.
Tale articolo, fatte salve le previsioni sopra citate, che annoverano i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo, definisce come distretti biologici: *"anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali siano significativi:*
a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;
b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia comprendente aree appartenenti a più comuni."
Il comma 5 dell'articolo 13 individua, per i distretti biologici, le seguenti finalità:

a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;
b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le

stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;
e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica;
f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative.

Il decreto ministeriale 28 dicembre 2022 determina i requisiti e le condizioni per la costituzione e il riconoscimento dei distretti biologici e stabilisce, in particolare:

- che debba essere costituito un comitato promotore del distretto biologico;
- che, all'interno del comitato promotore stesso, debba essere individuato un soggetto gestore con funzione di rappresentanza esterna;
- le tipologie di soggetti partecipanti al distretto biologico;
- alcune indicazioni minime relative alla procedura regionale per il riconoscimento e la revoca dello stesso;
- i requisiti minimi del distretto biologico;
- le condizioni per il funzionamento amministrativo e gli organi del distretto biologico;
- che venga istituito un registro nazionale dei distretti biologici;
- che sono fatti salvi i distretti biologici e gli altri sistemi produttivi locali basati sulla produzione biologica già riconosciuti dalle normative regionali alla data di entrata in vigore della legge 23/2022 (07.04.2022) e che gli stessi debbano adeguarsi ai requisiti stabiliti dal DM 28.12.2022 entro il 31.12.2027.

Al momento, nella Regione Marche, sono stati riconosciuti 4 distretti del cibo afferenti a tre diverse tipologie previste dalla legge 205/2017 e dalla DGR 150/2021; segnatamente:

- un distretto dei prodotti certificati di cui alla lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2;
- due distretti dei prodotti di prossimità di cui alla lettera f) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2;

- un distretto biologico regionale di cui alla lettera h) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 499, paragrafo 2.

Tre dei quattro distretti riconosciuti sono basati sulla produzione biologica a testimonianza dell'importanza e della strategicità del settore biologico nella Regione Marche.
È il caso di sottolineare che la superficie regionale investita a produzione biologica è in continuo incremento con un dato al 31.12.2022 di 121.416 ettari (+4,3% rispetto all'anno precedente) pari al 26,6% della SAU regionale.
Pertanto, nella Regione Marche, con ben otto anni di anticipo, è già stato raggiunto l'obiettivo previsto dal Piano di Azione Europeo di destinare almeno il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica entro il 2030.
Nel settore dei distretti del cibo, a livello regionale, è stata operata la scelta di riconoscere un solo distretto biologico che rappresentasse almeno il 51% della SAU biologica marchigiana (in realtà il "Distretto Biologico Marche – La biodiversità che ci unisce" ha superato ampiamente il parametro minimo richiesto arrivando a rappresentare circa il 75% della SAU biologica regionale). Gli altri distretti del cibo riconosciuti che sono basati sulla produzione biologica afferiscono alla categoria dei distretti dei prodotti di prossimità e hanno, ovviamente, dimensioni molto più contenute.
Si ritiene che, con la legge 9 marzo n. 2022, n. 23, il legislatore abbia inteso valorizzare anche i sistemi produttivi locali di dimensioni ridotte ritenendo sufficiente che i distretti biologici abbiano una dimensione "sovracomunale".
Pertanto, in considerazione di questa disposizione legislativa, i criteri che vengono stabiliti con la presente deliberazione consentono:

- di riconoscere d'ufficio il distretto biologico regionale ai sensi dell'art. 11 del DM 28 dicembre 2022 in quanto già riconosciuto come distretto del cibo dalla Regione Marche entro il 7 aprile 2022 nella categoria dei distretti biologici;
- di riconoscere come distretti biologici, ai sensi della legge 23/2022, anche altri sistemi produttivi locali basati sulla produzione biologica già riconosciuti come distretti del cibo ai sensi della legge 205/2017 in categorie diverse da quella dei distretti biologici;
- di riconoscere anche distretti biologici di nuova costituzione: sia che abbiano dimensioni contenute sia che operino su territori più ampi, come nel caso dei distretti interregionali.

Tali criteri sono stati oggetto di confronto con il Tavolo Politico Strategico nel corso della riunione del 4 dicembre 2023. A seguito delle richieste emerse nel corso della riunione, sono state inserite alcune modifiche finalizzate a rimarcare la centralità del distretto biologico regionale. I criteri così modificati sono stati illustrati nel corso di una nuova riunione del Tavolo Politico Strategico tenutasi in data 28 febbraio 2024.

Esito dell'istruttoria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Alla luce delle considerazioni sopra riportate si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo. Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Ferruccio Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE – SDA MC

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Francesca Severini
Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente del Settore Competitività delle imprese – SDA MC- ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione
Lorenzo Bisogni
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche

potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Stefania Bussoletti
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

DGR Riconoscimento Distretti Biologici_Allegato.pdf - C6BD21C05CFB9F257462103863F2861A42E3E0A665E1300DA08A826F484F5B04286.pdf - 849DB4CFCFDE403AD5AC803F3009C410BDFCE5147FD63EB493487B0CE56793C9

Allegato A - Criteri per il riconoscimento dei distretti biologici di cui alla legge 9 marzo 2022, n. 23, articolo 13.